



**RIPIANO SFONDAMENTO TETTO DELL'8,50%
SPESA FARMACEUTICA ACQUISTI DIRETTI INCLUSI I GAS MEDICINALI
ANNO 2024**

(ai sensi dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145)

**NOTA SULLA METODOLOGIA APPLICATIVA
(Luglio 2025)**

1. Ambito di applicazione

La presente metodologia di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti si applica ad ogni azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di farmaci di cui al comma 10, lett. a), dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ossia di farmaci di fascia A, nonché di farmaci di fascia H, come definiti dalla determinazione AIFA 25 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2005, n. 176, S.O., acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche e rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per l'anno 2017).

Si richiama l'art. 1, commi 574 – 584, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) che disciplina il procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti.

Si richiama l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* che, modificando l'art. 15, comma 8, lett. g) del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"... l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata al lordo dell'IVA ..."*. Pertanto, i dati del ripiano sono calcolati al lordo dell'IVA.

Si richiama l'art. 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio per l'anno 2024) che, ridetermina, a decorrere dall'anno 2024, le percentuali del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti e della spesa farmaceutica convenzionata: *"In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*.

Si richiama il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106, che ha abrogato il comma 400 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017), istitutivo di un fondo unico di 500 milioni di euro destinato all'acquisto dei farmaci innovativi (non oncologici).

Si richiama l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per l'anno 2017), come modificato dal citato decreto-legge n. 73/2021, il quale, a seguito dell'abrogazione del comma 400, ha istituito un fondo unico per l'acquisto dei farmaci innovativi (oncologici e non oncologici): *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma la competenza del Ministero della salute a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziare, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto adottato ai sensi del comma 405”*.

Si richiama l'art. 1, comma 259, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha disposto l'incremento delle somme destinate al fondo unico per l'acquisto dei farmaci innovativi: *“Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 258”*.

Si richiama il decreto del 22 settembre 2022, del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, *“Definizione del tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022, come modificato dal decreto del 5 giugno 2024 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2024.

Si richiama, inoltre, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 – in particolare, l'art. 9 *quater* in cui è previsto che *“All'articolo 1, comma 580, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ‘secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome’ sono sostituite dalle seguenti: “al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare”*.

Si richiama, da ultimo, il decreto 4 febbraio 2025 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante *“Criteri di riparto del pay-back farmaceutico”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2025.

1.1. Elenco dei farmaci di ciascun titolare AIC (codice SIS)

L'elenco di farmaci di ciascun titolare di AIC che viene considerato ai fini della procedura di ripiano, si compone di ogni specialità medicinale (e di ogni sua confezione) di fascia A o di fascia H, per la quale siano state registrate movimentazioni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2024 a carico del SSN nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti, includendo anche i consumi delle AIC che sono state eventualmente oggetto di revoca o sospensione durante il 2024.

Non rientrano nell'insieme di farmaci oggetto della presente metodologia i **codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07)** ai sensi dell'art. 1 comma 577, della legge n. 145/2018.

I codici AIC relativi ai **farmaci innovativi** di cui al comma 401 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 sono oggetto di specifiche disposizioni.

Ai fini della procedura di ripiano per acquisti diretti è esclusa altresì la spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN) che sono soggetti ad un tetto distinto e separato.

2. Monitoraggio della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2024 e fonte dati

I dati relativi alla spesa farmaceutica per acquisti diretti oggetto di questa metodologia sono quelli presentati dalla Direzione Tecnico Scientifica dell'AIFA al Consiglio di Amministrazione (CdA) nella seduta del 29 luglio 2025, approvati dallo stesso CdA con delibera n. 47 del 29 luglio 2025, riferiti all'adozione del documento di monitoraggio mensile della spesa farmaceutica, nazionale e regionale, al fine della verifica del rispetto dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Si precisa che il documento di monitoraggio approvato nella seduta del CdA di cui sopra, ed utilizzato in questo procedimento, riporta i dati trasmessi dalle aziende mediante il sistema MdS/NSIS di tracciabilità (ai sensi del D.M. Salute 15 luglio 2004), aggiornati al 15 maggio 2025, inviati dal Ministero della Salute in data 22 maggio 2025, con nota prot. 0007339-22/05/2025-DGSISS-MDS-P.

A tal proposito, si fa presente, come da comunicato dell'Agenzia, pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 10 febbraio 2025, che sono stati utilizzati i dati la cui trasmissione al Sistema NSIS si è conclusa improrogabilmente entro e non oltre le ore 23:59 del 15 maggio 2025.

La base dati da cui si è partiti per la costruzione della spesa per acquisti diretti 2024 da assegnare alle aziende farmaceutiche è il cd flusso NSIS "Tracciabilità del farmaco", istituito ai sensi del art. 3, comma 4, del D.M. Salute 15 luglio 2004, alimentato dalle informazioni trasmesse dalle aziende produttrici, dai depositari e dai grossisti che forniscono farmaci alle strutture sanitarie pubbliche del SSN, con l'esclusione della spesa farmaceutica delle strutture private accreditate e delle farmacie aperte al pubblico. Tale flusso si compone di tutte le movimentazioni di farmaci (numero di confezioni) forniti alle strutture sanitarie pubbliche del SSN e del relativo valore economico (prezzi comprensivi di IVA che le diverse strutture sanitarie pubbliche regionali hanno riconosciuto alle aziende farmaceutiche).

I dati di spesa per acquisti diretti considerati ai fini del ripiano sono relativi alle sole movimentazioni che risultano avere un corrispondente valore di spesa nel flusso NSIS di tracciabilità. Per ogni codice AIC rilevano le informazioni anagrafiche (codice SIS, classe di rimborsabilità) relative all'anno 2024 contenute all'interno della banca amministrativa AIFA e nelle liste pubblicate sul sito AIFA relativamente ai farmaci orfani (<https://www.aifa.gov.it/farmaci-orfani>) nonché innovativi (<https://www.aifa.gov.it/farmaci-innovativi>).

2.1. Definizione della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2024

In primo luogo, viene quantificata la spesa per acquisti diretti sostenuta dal SSN tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 per farmaci erogati nell'ambito dell'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di ogni titolare di AIC per i farmaci di fascia A e H. Il relativo procedimento di calcolo è stato condotto in base alle fonti dei dati sopra descritte e secondo le modalità di seguito riportate.

Viene individuata la spesa farmaceutica per acquisti diretti 2024 distintamente per le seguenti "categorie":

- a) farmaci dotati di AIC di classe A e H esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (J07), i codici AIC relativi ai farmaci innovativi ed ai gas medicinali (ATC V03AN)
- b) farmaci innovativi
- c) farmaci appartenenti alla classe ATC V03AN (gas medicinali)

I suddetti valori di spesa sono da intendersi al lordo IVA e al netto dei payback, come previsto all'art. 1, comma 579, della legge n. 145/2018. I valori di payback sono scomputati dalla spesa mediante il criterio di cassa, ossia tenendo conto dell'anno in cui tali somme sono state effettivamente corrisposte alle Regioni, e sono specificamente:

1. Importi del payback 5% (procedimento avviato ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g) legge 27 dicembre 2006, n. 296) versati dalle aziende farmaceutiche alle Regioni per i soli farmaci di fascia H ed A non convenzionata. L'importo per singola AIC coincide con quello versato dalle aziende ad esito del procedimento.

2. Importi dovuti in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (*payment by results, risk sharing e cost-sharing*) e versati dalle aziende farmaceutiche alle strutture sanitarie delle regioni e rilevati attraverso i registri di monitoraggio AIFA (ultimo aggiornamento: 1 maggio 2025¹). L'importo del payback versato dalle aziende farmaceutiche per procedure di rimborsabilità condizionata e rilevato dai registri di monitoraggio AIFA è attribuito sulla base dell'AIC.

3. Importi versati dalle aziende farmaceutiche a titolo di ripiano degli sfondamenti dei "tetti di prodotto" dei medicinali di fascia A e fascia H, negoziati con l'AIFA (procedure definite in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326). Nel caso di "tetti di prodotto" pluriennali tali importi sono determinati in funzione dell'accertamento da parte dell'Agenzia dell'eventuale sfondamento ovvero indipendentemente dall'anno di competenza dello sfondamento del tetto di spesa. Per quanto riguarda il calcolo del payback, qualora si tratti di un farmaco di fascia A, si imputa il relativo payback alla spesa convenzionata; qualora si tratti di un farmaco di fascia H o A-PHT, si imputa il relativo payback alla spesa per gli acquisti diretti.

4. Importi relativi ai payback 2024, ai sensi dell'art. 48, comma 33-bis, del D.L. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012 (cd. "payback di manovra"). Per quanto riguarda il calcolo del payback, qualora si tratti di un farmaco di fascia A, si imputa il relativo payback alla spesa convenzionata; qualora si tratti di un farmaco di fascia H o A-PHT, si imputa il relativo payback alla spesa per gli acquisti diretti.

5. Pay-back dovuti a fronte delle note di credito relative agli accordi negoziali.

Per lo scorporo degli importi relativi ai diversi payback (note di credito, MEA, ecc.) che nell'anno di ripiano non risultano più innovativi si opera come segue:

- i payback versati dall'azienda (identificata tramite codice SIS) relativi ai farmaci che hanno perso il requisito di innovatività nell'anno di riferimento del ripiano vengono scorporati dalla spesa relativa al comparto innovativi in misura proporzionale al fatturato registrato nei mesi in cui il farmaco risulta innovativo e tenuto conto del peso delle indicazioni innovative. La rimanente quota di payback (relativa sia ai mesi in cui il farmaco non è innovativo, sia alle indicazioni non innovative) viene scorporata dalla spesa per acquisti diretti;
- la somma dei payback versati dall'azienda (identificata tramite codice SIS) relativa ai farmaci che hanno perso il requisito di innovatività negli anni solari precedenti a quello di riferimento al calcolo del ripiano viene scomputata dalla spesa dell'azienda per acquisti diretti.

Si fa presente che tale criterio è il medesimo adottato in fase di rilascio del monitoraggio definitivo della spesa farmaceutica.

¹ Nota prot. 193828145 06/06/2025 dell'Ufficio Registri di Monitoraggio (URM)

2.2. Calcolo del valore del ripiano complessivo derivante dallo sfondamento

Ai sensi dell'art. 1, comma 580, della legge n. 145/2018, il ripiano è effettuato, per quanto di competenza da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determinazione del CdA dell'AIFA, in maniera distinta per gli **acquisti diretti di gas medicinali** rispetto **agli altri acquisti diretti** e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579 del medesimo articolo di legge.

Ai sensi dell'art. 1, comma 584, della legge n. 145/2018, l'eccedenza della spesa rispetto al Fondo di cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., per quanto di competenza, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC di **farmaci innovativi**, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentino anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'art. 1, comma 404, della legge n. 232/2016, il fatturato da considerare e la relativa quota di mercato sono determinati attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA.

I farmaci inseriti nel registro dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione Europea, che presentino anche caratteristica d'innovatività, sono considerati come innovativi ai fini dell'art. 1, commi 577 e 578, della legge n. 145 /2018.

Per dare attuazione operativa a quanto sopra esposto, si procede anzitutto alla quantificazione delle voci che compongono la quota complessiva da ripianare. Di seguito il prospetto di sintesi:

TABELLA 1 – Quantificazione ripiano per acquisti diretti anno 2024

	A	B	C=A-B	D=C*50%	
	Spesa 2024 al netto dei payback*	Tetto 2024	Sfondamento da monitoraggio 2024	Quota da ripianare anno 2024	
Farmaci di fascia A e H esclusi vaccini (J07), farmaci innovativi e gas medicinali (V03AN)	15.055.907.146	8,30% del FSN: 11.039.678.961	4.016.228.185	2.008.114.093	E
Farmaci innovativi	775.330.680	1.300.000.000	0	0	F
Farmaci appartenenti alla classe ATC V03AN (gas medicinali)	249.730.353	0,20% del FSN: 266.016.360	0	0	G
Totale	15.305.637.499		4.016.228.185	2.008.114.093	H=E+G

*Al netto dei payback indicati al paragrafo 2.1

** Coperti dal fondo

H	I	H+I
Ripiano per acquisti diretti al netto dei gas medicinali (V03AN)	Ripiano per acquisti diretti per i gas medicinali (V03AN)	Quota da ripianare anno 2024
2.008.114.093	0	2.008.114.093

2.3. Calcolo del fatturato aziendale utile alla definizione della quota di mercato per la suddivisione del ripiano

Ai fini della ripartizione della quota del 50% del superamento del tetto degli acquisti diretti, pubblicato nel documento di monitoraggio approvato dal CDA di AIFA, si procede alla definizione del fatturato complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC utile alla definizione delle quote di mercato, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, commi 578, 579 e 584, della legge n. 145/2018:

- **comma 578:** *“L'AIFA, [...], determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, in maniera **distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti**. Per quest'ultimo il **fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione** dei codici AIC relativi ai **vaccini (ATC J07)**, dei codici AIC relativi ai **farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi** di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei **medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea**, nonché dei codici AIC per acquisti diretti di **gas medicinali (ATC V03AN)**. Per il mercato dei gas medicinali, il fatturato è riferito in via esclusiva ai codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN)²”;*

- **comma 579:** *“Per la **rilevazione di cui al comma 578**, il fatturato complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato **deducendo:** [...] il fatturato fino a **3 milioni di euro**, esclusivamente per il computo del fatturato rilevante **per gli acquisti diretti diversi dai gas medicinali...**”;*

- **comma 584:** *“L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400³ e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. I farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, che presentano anche caratteristica d'innovatività, sono considerati come innovativi anche ai fini dei commi 577 e 578 del presente articolo. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583”.*

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, commi 578, 579 e 584, della legge n. 145/2018, per ciascun codice SIS viene individuata la spesa farmaceutica distintamente per le categorie e secondo le modalità definite al paragrafo 2.1.

TABELLA 2 - Spesa per acquisti diretti anno 2024 (in milioni di euro al lordo IVA)

	Spesa lordo payback	Payback	Spesa netto payback
a. Farmaci dotati di AIC di classe A e H esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (J07), i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e i gas medicinali (ATC V03AN)	15.379.090.024	323.182.878	15.055.907.146
b. Farmaci innovativi	867.822.169	92.491.489	775.330.680
c. Farmaci appartenenti alla classe ATC V03AN (gas medicinali)	249.730.353		249.730.353

Nota: i valori di spesa sono calcolati tenendo conto delle indicazioni innovative

² Il comma 400 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 è stato abrogato dal decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106/2021.

³ cfr. nota 1.

Successivamente, si procede al calcolo del fatturato utile alla definizione della quota di mercato per la suddivisione del ripiano, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1, commi 578, 579 e 584, della legge n. 145/2018:

1. per ognuna delle voci di spesa individuate ai punti *a*, *b* e *c* si calcola, con riferimento a ciascun codice SIS, la spesa al netto degli importi di payback (5%, MEAs, tetti di prodotto, prezzo/volume, manovra) e delle note di credito;
2. nella voce di spesa individuata al punto *a*, non viene considerata la spesa relativa ai farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione Europea. Si precisa che, se nel corso dell'anno di ripiano il farmaco orfano perde/acquisisce il requisito di farmaco orfano, si tiene conto dei mesi effettivi in cui il farmaco risulta presente nel registro comunitario dell'Unione Europea ai fini della determinazione del fatturato utile alla definizione della quota di mercato (gestione storicizzata della spesa relativa ai farmaci orfani)⁴;
3. per la voce di spesa individuata al punto *a*, viene sottratta dal fatturato una franchigia di 3 milioni di euro;
4. distintamente per ciascuna delle categorie individuate ai punti *a*, *b* e *c*, viene calcolato il "totale mercato che sostiene il relativo ripiano", come somma dei valori relativi a tutte le aziende determinati ai punti 1-3;
5. distintamente per ciascuna delle categorie individuate ai punti *a*, *b* e *c*, viene calcolata, per ogni codice SIS, la quota di mercato come rapporto tra la spesa individuata ai precedenti punti 1-3 ed il "totale mercato che sostiene il relativo ripiano" determinato al punto 4.
6. per ciascuna delle categorie individuate ai punti *a*, *b* e *c*, viene ripartito il relativo 50% dello sfondamento registrato a livello nazionale tra i singoli codici SIS secondo le quote di mercato determinate al punto 5.

2.4. Ripartizione del ripiano a livello regionale

Ai sensi decreto ministeriale del 4 febbraio 2025 cit., l'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma (vedi sezione *Tabelle allegate*, paragrafo A6) e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le Province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.

⁴ Esempio: se un farmaco è presente nell'elenco nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione Europea per il periodo gennaio-aprile, la spesa NSIS tracciabilità relativa a tale periodo non contribuirà alla determinazione della quota di mercato della ditta.

TABELLE ALLEGATE

A1. Spesa NSIS-tracciabilità anno 2024 per farmaci di fascia A e H (valori al lordo delle note di credito e dei payback)

Gas medicinali (V03AN)	Vaccini (J07)	Flag orfano	Flag innovativo	Valori riportati nel flusso NSIS-tracciabilità	Valori NSIS-tracciabilità relativi alle indicazioni non innovative	Valori NSIS-tracciabilità relativi alle indicazioni innovative
NO	NO	NO	NO	12.211.333.711	12.211.333.711	0
NO	NO	NO	SI	1.682.634.483	1.249.342.509	433.291.974
NO	NO	SI	NO	1.102.484.613	1.102.484.613	0
NO	NO	SI	SI	1.250.459.386	815.929.191	434.530.195
NO	SI	NO	NO	105.785.251	105.785.251	0
SI	NO	NO	NO	249.730.353	249.730.353	0

A2. Payback scontati nei vari mercati (incluse anche le note di credito)

Gas medicinali	Flag innovativo	Importo totale dei payback per indicazioni non innovative	Importo totale dei payback per indicazioni innovative
NO	NO	188.575.708	0
NO	SI	134.607.170	92.491.489
Totale		323.182.878	92.491.489

A3. Spesa per farmaci orfani⁵ di fascia A e H da registro comunitario europeo (valori al lordo delle note di credito e dei payback)

Nome specialità	Flag orfano	Flag innovativo	Valori riportati nel flusso NSIS-tracciabilità	Valori NSIS-tracciabilità relativi alle indicazioni non innovative	Valori NSIS-tracciabilità relativi alle indicazioni innovative
ABECMA	SI	NO	6.146.612	6.146.612	0
ACIDO CHENODEOSSICOLICO LEADIANT	SI	NO	2.752.117	2.752.117	0
ADCETRIS	SI	NO	28.242.817	28.242.817	0
ALPROLIX	SI	NO	17.905.042	17.905.042	0
AMVUTTRA	SI	NO	42.348.382	42.348.382	0
ASPAVELI	SI	NO	5.556.996	5.556.996	0

⁵ La spesa riportata è riferita solo ai mesi per cui un prodotto è definito orfano nel corso dell'annualità oggetto di ripiano

Nome specialità	Flag orfano	Flag innovativo	Valori riportati nel flusso NSIS-tracciabilità	Valori NSIS-tracciabilità relativi alle indicazioni non innovative	Valori NSIS-tracciabilità relativi alle indicazioni innovative
AYVAKYT	SI	NO	6.556.957	6.556.957	0
BESPONSA	SI	NO	5.895.674	5.895.674	0
BLENREP	SI	NO	-814.996	-814.996	0
BLINCYTO	SI	SI	14.590.570	14.415.406	175.164
BRINEURA	SI	NO	2.415.068	2.415.068	0
BYLVAY	SI	SI	8.270.460	0	8.270.460
CABLIVI	SI	NO	22.944.244	22.944.244	0
CERDELGA	SI	NO	26.989.505	26.989.505	0
COMETRIQ	SI	NO	111.387	111.387	0
CRESEMBA	SI	NO	24.796.825	24.796.825	0
CRYSVITA	SI	NO	30.867.449	30.867.449	0
CYSTADROPS	SI	NO	3.116.710	3.116.710	0
DACOGEN	SI	NO	7.008.540	7.008.540	0
DARZALEX	SI	SI	502.173.485	481.419.342	20.754.144
DAURISMO	SI	NO	1.169.669	1.169.669	0
DELTIBA	SI	NO	185.193	185.193	0
DOVPRELA	SI	NO	1.489.596	1.489.596	0
ELZONRIS	SI	NO	1.880.607	1.880.607	0
ENJAYMO	SI	NO	16.946	16.946	0
ENSPRYNG	SI	NO	3.412.077	3.412.077	0
EPIDYOLEX	SI	NO	16.392.790	16.392.790	0
FILSUVEZ	SI	NO	762.278	762.278	0
FINTEPLA	SI	NO	6.257.020	6.257.020	0
GALAFOLD	SI	NO	28.105.315	28.105.315	0
GAZYVARO	SI	NO	20.269.623	20.269.623	0
GIVLAARI	SI	SI	12.446.898	10.915.401	1.531.498
HEPCLUDEX	SI	NO	41.653.407	41.653.407	0
IDEFIRIX	SI	NO	366.795	366.795	0
IDELVION	SI	NO	57.785.607	57.785.607	0
IMCIVREE	SI	SI	2.006.035	970.662	1.035.373
INREBIC	SI	NO	8.731.230	8.731.230	0
ISTURISA	SI	NO	3.920.448	3.920.448	0
JORVEZA	SI	NO	1.280.448	1.280.448	0
KAFTRIO	SI	SI	300.425.468	169.185.707	131.239.762
KANUMA	SI	NO	5.622.364	5.622.364	0
KETOCONAZOLE HRA	SI	NO	547.935	547.935	0
KIMMTRAK	SI	NO	7.999.355	7.999.355	0
KOSELUGO	SI	NO	11.800.030	11.800.030	0
KYMRIAH	SI	NO	31.122.237	31.122.237	0
KYPROLIS	SI	NO	44.231.278	44.231.278	0
LAMZEDE	SI	NO	2.352.033	2.352.033	0
LEDAGA	SI	NO	965.250	965.250	0
LIBMELDY	SI	SI	2.308.625	0	2.308.625

Nome specialità	Flag orfano	Flag innovativo	Valori riportati nel flusso NSIS-tracciabilità	Valori NSIS-tracciabilità relativi alle indicazioni non innovative	Valori NSIS-tracciabilità relativi alle indicazioni innovative
LIVMARLI	SI	NO	4.077.981	4.077.981	0
LIVTENCITY	SI	NO	3.745.505	3.745.505	0
LUNSUMIO	SI	NO	6.067.426	6.067.426	0
LUTATHERA	SI	NO	15.657.651	15.657.651	0
LUXTURNA	SI	NO	862.043	862.043	0
MINJUVI	SI	NO	5.878.145	5.878.145	0
MYALEPTA	SI	NO	3.907.795	3.907.795	0
MYLOTARG	SI	NO	3.133.195	3.133.195	0
NEXAVAR	SI	NO	393.040	393.040	0
NGENLA	SI	NO	3.351.391	3.351.391	0
NINLARO	SI	NO	7.840.800	7.840.800	0
OALIVA	SI	NO	18.287.112	18.287.112	0
ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL	SI	NO	4.166.295	4.166.295	0
ONPATTRO	SI	NO	30.368.354	30.368.354	0
OXLUMO	SI	SI	9.662.506	0	9.662.506
PALYNZIQ	SI	NO	4.655.441	4.655.441	0
PEMAZYRE	SI	NO	1.724.324	1.724.324	0
POLIVY	SI	NO	14.690.462	14.690.462	0
POTELIGEO	SI	NO	10.143.482	10.143.482	0
PREVYMIS	SI	NO	22.897.599	22.897.599	0
QARZIBA	SI	NO	4.114.024	4.114.024	0
QINLOCK	SI	SI	7.752.472	0	7.752.472
RAVICTI	SI	NO	1.937.463	1.937.463	0
RAXONE	SI	NO	2.068.837	2.068.837	0
REBLOZYL	SI	NO	46.818.508	46.818.508	0
REVESTIVE	SI	NO	5.607.472	5.607.472	0
ROCTAVIAN	SI	NO	6.358.087	6.358.087	0
RYDAPT	SI	NO	16.348.297	16.348.297	0
SCEMBLIX	SI	NO	12.988.325	12.988.325	0
SIGNIFOR	SI	NO	10.085.053	10.085.053	0
SIRTURO	SI	NO	413.769	413.769	0
SOLIRIS	SI	SI	111.622.940	86.023.627	25.599.313
SOMAKIT TOC	SI	NO	995.104	995.104	0
SPINRAZA	SI	NO	63.171.654	63.171.654	0
SYLVANT	SI	NO	1.020.981	1.020.981	0
SYMKEVI	SI	NO	1.128.167	1.128.167	0
TAKHZYRO	SI	NO	31.118.452	31.118.452	0
TAVNEOS	SI	NO	737.894	737.894	0
TECARTUS	SI	SI	22.246.755	15.760.148	6.486.608
TEGSEDI	SI	NO	1.686.666	1.686.666	0
TRANSLARNA	SI	NO	13.774.654	13.774.654	0
TREPULMIX	SI	NO	92.943	92.943	0
UPSTAZA	SI	SI	2.625.000	0	2.625.000

Nome specialità	Flag orfano	Flag innovativo	Valori riportati nel flusso NSIS-tracciabilità	Valori NSIS-tracciabilità relativi alle indicazioni non innovative	Valori NSIS-tracciabilità relativi alle indicazioni innovative
VERKAZIA	SI	NO	663.617	663.617	0
VIMIZIM	SI	NO	16.085.441	16.085.441	0
VORAXAZE	SI	NO	2.775.438	2.775.438	0
VOXZOGO	SI	SI	32.829.158	0	32.829.158
VYNDAQEL	SI	SI	164.405.412	28.447.545	135.957.867
VYVGART	SI	NO	15.060.385	15.060.385	0
VYXEOS LIPOSOMAL	SI	NO	13.900.067	13.900.067	0
WAKIX	SI	NO	2.065.647	2.065.647	0
WAYLIVRA	SI	NO	4.537.367	4.537.367	0
XENPOZYME	SI	SI	7.327.238	0	7.327.238
XOSPATA	SI	NO	20.879.873	20.879.873	0
YESCARTA	SI	SI	84.682.039	45.423.081	39.258.958
ZEJULA	SI	NO	41.234.239	41.234.239	0
ZOLGENSMA	SI	NO	14.465.482	14.465.482	0
ZOLGENSMA	SI	SI	22.428.132	20.712.082	1.716.050

A4. Mercato relativo al tetto del 8,30% del FSN: valutazione della franchigia

Ditte con spesa al netto dei payback superiore a 3 milioni	Numero ditte	Spesa al netto dei payback	Totale mercato che sostiene il relativo ripiano
no	345	130.660.712	0
si	163	13.105.899.121	12.616.899.121
TOTALE	508	13.236.559.833	12.616.899.121

A5. Elenco dei farmaci innovativi (aggiornata per il periodo Gennaio-Dicembre 2024)

Farmaco	Data efficacia	Data scadenza
BAVENCIO	19/03/2022	18/03/2025
BLINCYTO	22/09/2022	21/09/2025
BYLVAY	28/08/2022	27/08/2025
DARZALEX	15/01/2021	14/01/2024
DARZALEX	04/12/2021	14/01/2024
DARZALEX	28/01/2023	27/01/2026
ENHERTU	04/07/2023	03/07/2026
ENHERTU	21/12/2023	20/12/2026
EQUINGAM	19/09/2023	18/09/2026
FETCROJA	20/03/2023	24/06/2024
GIVLAARI	20/01/2021	19/01/2024
IMCIVREE	28/08/2022	27/08/2025
IMCIVREE	06/02/2024	05/02/2027
KAFTRIO	06/07/2021	05/07/2024
KAFTRIO	29/09/2022	28/09/2025

KALYDECO	06/07/2021	05/07/2024
KALYDECO	29/09/2022	28/09/2025
KEYTRUDA	19/02/2022	18/02/2025
KEYTRUDA	19/07/2023	18/07/2026
LIBMELDY	08/04/2022	07/04/2025
LUXTURNA	10/01/2021	09/01/2024
OPDIVO	17/09/2022	16/09/2025
OXLUMO	05/04/2022	04/04/2025
QINLOCK	16/09/2023	15/09/2026
ROZLYTREK	08/09/2021	07/09/2024
SOLIRIS	09/09/2022	08/09/2025
TAGRISSO	10/09/2022	09/09/2025
TECARTUS	12/03/2022	11/03/2025
TECENTRIQ	01/06/2022	31/05/2025
TECENTRIQ	10/11/2024	31/05/2025
TRODELVY	10/08/2022	09/08/2025
UPSTAZA	05/12/2023	04/12/2026
VENCLYXTO	02/04/2023	01/04/2026
VITRAKVI	08/09/2021	07/09/2024
VOXZOGO	13/09/2022	12/09/2025
VYNDAQEL	20/10/2021	19/10/2024
XENPOZYME	25/11/2023	24/11/2026
YERVOY	17/09/2022	16/09/2025
YESCARTA	12/11/2023	11/11/2026
ZOLGENSMA	14/03/2021	13/03/2024

Vedi l'elenco farmaci innovativi

Per i farmaci ENERTHU, IMCIVREE, KAFTRIO, KALYDECO, KEYTRUDA, DARZALEX e TECENTRIQ, sono presenti più indicazioni terapeutiche innovative riconosciute come innovative per periodi diversi. Per DARZALEX dal 2023 è presente una indicazione Non Oncologica, oltre a quella Oncologica efficace dal 2021.

Allegato B

A6 - Dimostrazione di calcolo relativa alla modifica dei criteri di riparto della quota regionale del ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti a carico delle aziende farmaceutiche.

Regione	Popolazione residente 2024	Percentuale popolazione regionale	Sfondamento del tetto per gli acquisti diretti†*	Incidenza della percentuale regionale sullo sfondamento nazionale del tetto per gli acquisti diretti	50% Sfondamento del tetto per gli acquisti diretti†	Ripartizione per regione dello sfondamento del tetto per gli acquisti diretti a carico delle aziende (cfr. ripiano aziende) secondo il criterio pro-capite	Percentuale ripiano aziende per regione (criterio pro-capite prima del DM 4 febbraio 2025) su totale sfondamento del tetto per gli acquisti diretti per regione	50% Ripiano aziende secondo il criterio pro-capite
	A	A1=100*A/totale A	B	B1=100*B/somma valori regionali di B	C=0,5*B	x= A1* Totale C	y=100*x/B	C1=0,5*x
Piemonte	4.252.581	7,2%	306.728.281	7,5%	153.364.140	144.765.285	47,2%	72.382.643
Valle d'Aosta	123.018	0,2%	4.817.973	0,1%	2.408.987	4.187.748	86,9%	2.093.874
Lombardia	10.020.528	17,0%	254.655.465	6,2%	127.327.732	341.116.276	134,0%	170.558.138
Bolzano	536.933	0,9%	34.409.008	0,8%	17.204.504	18.278.137	53,1%	9.139.069
Trento	545.183	0,9%	18.872.977	0,5%	9.436.488	18.558.982	98,3%	9.279.491
Veneto	4.851.972	8,2%	244.866.624	6,0%	122.433.312	165.169.602	67,5%	82.584.801
Friuli Venezia Giulia	1.195.792	2,0%	129.526.303	3,2%	64.763.151	40.706.848	31,4%	20.353.424
Liguria	1.508.847	2,6%	127.930.014	3,1%	63.965.007	51.363.787	40,1%	25.681.894
Emilia-Romagna	4.455.188	7,6%	416.375.702	10,2%	208.187.851	151.662.381	36,4%	75.831.191
Toscana	3.664.798	6,2%	280.668.335	6,9%	140.334.168	124.756.125	44,4%	62.378.063
Umbria	854.378	1,4%	69.143.960	1,7%	34.571.980	29.084.519	42,1%	14.542.260
Marche	1.484.427	2,5%	134.841.734	3,3%	67.420.867	50.532.488	37,5%	25.266.244
Lazio	5.720.272	9,7%	413.627.251	10,1%	206.813.626	194.728.050	47,1%	97.364.025
Abruzzo	1.269.963	2,2%	118.516.778	2,9%	59.258.389	43.231.759	36,5%	21.615.879
Molise	289.413	0,5%	23.174.000	0,6%	11.587.000	9.852.124	42,5%	4.926.062
Campania	5.590.076	9,5%	611.278.792	14,9%	305.639.396	190.295.951	31,1%	95.147.976
Puglia	3.890.250	6,6%	300.004.974	7,3%	150.002.487	132.430.905	44,1%	66.215.453
Basilicata	533.636	0,9%	38.755.306	0,9%	19.377.653	18.165.902	46,9%	9.082.951
Calabria	1.838.150	3,1%	143.613.784	3,5%	71.806.892	62.573.837	43,6%	31.286.918
Sicilia	4.794.512	8,1%	235.641.634	5,8%	117.820.817	163.213.563	69,3%	81.606.782
Sardegna	1.569.832	2,7%	182.958.524	4,5%	91.479.262	53.439.823	29,2%	26.719.912
Italia	58.989.749	100,0%	4.016.228.185	100,0%	2.008.114.093	2.008.114.093		1.004.057.046

† in colonna [B] e [C] il totale del valore Italia non corrisponde al totale dei valori regionali perché tiene conto di effetti di compensazione dei valori regionali rispetto al fondo degli innovativi

*col G -Tabella 8.4 del Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio - dicembre 2024 - consuntivo

Tabella A6 - *continua*

Regione	50% Ripiano aziende sulla base dell'incidenza regionale sullo sfondamento nazionale del tetto per gli acquisti diretti	Ripiano aziende totale prima della eventuale redistribuzione della quota parte dello sfondamento del tetto per gli acquisti diretti sopra la "Soglia Massima" (cfr. redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale")	Percentuale ripiano aziende su totale sfondamento del tetto per gli acquisti diretti per regione prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	"Soglia Minima" : il 30% della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti	Soglia 50% : il 50% della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti	"Soglia Massima" : il 70% della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti	Quota ripiano <30% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Valore quote ripiano aziende <30% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Quota ripiano aziende >70% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Valore quote ripiano aziende >70% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Quota ripiano aziende <50% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"
	$C2=0,5*B1*Totale\ C$	$D=C1+C2$	$E=100*D/B$	$F1=0,3*B$	$F2=0,5*B$	$F3=0,7*B$	$F4=30\%-E\ se\ >0$	$F5=F4*B$	$F6=E-70\%\ se\ >0$	$F7=F6*B$	$F8=50\%-E\ se\ >0$
Piemonte	75.291.447	147.674.089	48,1%	92.018.484	153.364.140	214.709.796	0,0%	0,0	0,0%	0	1,9%
Valle d'Aosta	1.182.650	3.276.524	68,0%	1.445.392	2.408.987	3.372.581	0,0%	0,0	0,0%	0	0,0%
Lombardia	62.509.327	233.067.465	91,5%	76.396.639	127.327.732	178.258.825	0,0%	0,0	21,5%	54.808.639	0,0%
Bolzano	8.446.251	17.585.319	51,1%	10.322.702	17.204.504	24.086.306	0,0%	0,0	0,0%	0	0,0%
Trento	4.632.679	13.912.170	73,7%	5.661.893	9.436.488	13.211.084	0,0%	0,0	3,7%	701.086	0,0%
Veneto	60.106.497	142.691.297	58,3%	73.459.987	122.433.312	171.406.637	0,0%	0,0	0,0%	0	0,0%
Friuli Venezia Giulia	31.794.338	52.147.762	40,3%	38.857.891	64.763.151	90.668.412	0,0%	0,0	0,0%	0	9,7%
Liguria	31.402.503	57.084.397	44,6%	38.379.004	63.965.007	89.551.010	0,0%	0,0	0,0%	0	5,4%
Emilia-Romagna	102.206.190	178.037.381	42,8%	124.912.711	208.187.851	291.462.992	0,0%	0,0	0,0%	0	7,2%
Toscana	68.894.609	131.272.672	46,8%	84.200.501	140.334.168	196.467.835	0,0%	0,0	0,0%	0	3,2%
Umbria	16.972.510	31.514.770	45,6%	20.743.188	34.571.980	48.400.772	0,0%	0,0	0,0%	0	4,4%
Marche	33.099.097	58.365.341	43,3%	40.452.520	67.420.867	94.389.214	0,0%	0,0	0,0%	0	6,7%
Lazio	101.531.538	198.895.563	48,1%	124.088.175	206.813.626	289.539.076	0,0%	0,0	0,0%	0	1,9%
Abruzzo	29.091.871	50.707.751	42,8%	35.555.033	59.258.389	82.961.744	0,0%	0,0	0,0%	0	7,2%
Molise	5.688.435	10.614.497	45,8%	6.952.200	11.587.000	16.221.800	0,0%	0,0	0,0%	0	4,2%
Campania	150.048.324	245.196.300	40,1%	183.383.638	305.639.396	427.895.155	0,0%	0,0	0,0%	0	9,9%
Puglia	73.641.102	139.856.554	46,6%	90.001.492	150.002.487	210.003.482	0,0%	0,0	0,0%	0	3,4%
Basilicata	9.513.120	18.596.071	48,0%	11.626.592	19.377.653	27.128.714	0,0%	0,0	0,0%	0	2,0%

Allegato B

Calabria	35.252.340	66.539.258	46,3%	43.084.135	71.806.892	100.529.649	0,0%	0,0	0,0%	0	3,7%
Sicilia	57.842.073	139.448.854	59,2%	70.692.490	117.820.817	164.949.144	0,0%	0,0	0,0%	0	0,0%
Sardegna	44.910.146	71.630.058	39,2%	54.887.557	91.479.262	128.070.967	0,0%	0,0	0,0%	0	10,8%
Italia	1.004.057.046	2.008.114.093	50,0%				0,0%	0,0	0,0%	55.509.726	0,0%

† in colonna [B] e [C] il totale del valore Italia non corrisponde al totale dei valori regionali perché tiene conto di effetti di compensazione dei valori regionali rispetto al fondo degli innovativi

*col G -Tabella 8.4 del Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio - dicembre 2024 - consuntivo)

Tabella A6 - continua

Regione	Valore quota ripiano aziende <50% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Incidenza percentuale valori positivi quote di ripiano aziende <30% su "Importo Sotto Soglia Totale"	Redistribuzione valore "Importo Sopra Soglia Totale" a "Regioni Sotto Soglia 30%"	Incidenza percentuale del valore quota ripiano aziende <50% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Redistribuzione eventuale residuo dell' "Importo Sopra Soglia Totale" (applicazione art. 3 "clausola di salvaguardia")	Ripiano aziende dopo applicazione del DM 4 febbraio 2025	Percentuale ripiano aziende su totale sfondamento dopo applicazione del DM 4 febbraio 2025	Incidenza percentuale per regione del ripiano a carico delle aziende su sfondamento nazionale del tetto per gli acquisti diretti dopo applicazione del DM 4 febbraio 2025
	F9=F8*B	F10=100*F5/Totale F5	F11=minimo(totale F7,totale F5)*F10	F10 bis=100*F9/Totale F9	F11 bis=F10bis*(Totale F7-Totale F5)	G=D-F7 se F7>0 G=D+F11bis se F7=0	H=100*G/B	I=100*G / Totale G
Piemonte	5.690.051	0,0%	0	3,0%	1.658.550	149.332.639	48,7%	7,4%
Valle d'Aosta	0	0,0%	0	0,0%	0	3.276.524	68,0%	0,2%
Lombardia	0	0,0%	0	0,0%	0	178.258.825	70,0%	8,9%
Bolzano	0	0,0%	0	0,0%	0	17.585.319	51,1%	0,9%
Trento	0	0,0%	0	0,0%	0	13.211.084	70,0%	0,7%
Veneto	0	0,0%	0	0,0%	0	142.691.297	58,3%	7,1%
Friuli Venezia Giulia	12.615.389	0,0%	0	6,6%	3.677.163	55.824.926	43,1%	2,8%
Liguria	6.880.610	0,0%	0	3,6%	2.005.576	59.089.973	46,2%	2,9%
Emilia-Romagna	30.150.470	0,0%	0	15,8%	8.788.330	186.825.711	44,9%	9,3%
Toscana	9.061.496	0,0%	0	4,8%	2.641.266	133.913.938	47,7%	6,7%
Umbria	3.057.210	0,0%	0	1,6%	891.123	32.405.892	46,9%	1,6%

Allegato B

Marche	9.055.526	0,0%	0	4,8%	2.639.526	61.004.867	45,2%	3,0%
Lazio	7.918.062	0,0%	0	4,2%	2.307.975	201.203.539	48,6%	10,0%
Abruzzo	8.550.638	0,0%	0	4,5%	2.492.360	53.200.111	44,9%	2,6%
Molise	972.503	0,0%	0	0,5%	283.467	10.897.965	47,0%	0,5%
Campania	60.443.096	0,0%	0	31,7%	17.618.096	262.814.396	43,0%	13,1%
Puglia	10.145.933	0,0%	0	5,3%	2.957.360	142.813.915	47,6%	7,1%
Basilicata	781.582	0,0%	0	0,4%	227.817	18.823.889	48,6%	0,9%
Calabria	5.267.634	0,0%	0	2,8%	1.535.422	68.074.680	47,4%	3,4%
Sicilia	0	0,0%	0	0,0%	0	139.448.854	59,2%	6,9%
Sardegna	19.849.204	0,0%	0	10,4%	5.785.693	77.415.750	42,3%	3,9%
Italia	190.439.406		0	100,0%	55.509.726	2.008.114.093	50,0%	100,0%

† in colonna [B] e [C] il totale del valore Italia non corrisponde al totale dei valori regionali perché tiene conto di effetti di compensazione dei valori regionali rispetto al fondo degli innovativi

*col G -Tabella 8.4 del Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio - dicembre 2024 - consuntivo